

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

n. 1

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 aprile al 25 giugno 2008)

INDICE

- CARRARA: sull'attività dell'ENCI (4-00030)
(risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali*) Pag. 3
- POLI BORTONE: sulle proposte di revisione
della Politica agricola comune avanzate dalla
Commissione europea (4-00042) (risp. ZAIA,
*ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali*) 8
-

CARRARA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), è un ente riconosciuto dallo Stato italiano, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che svolge la sua attività senza fini di lucro;

il Disciplinare del libro genealogico del cane di razza, approvato con decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, n. 21095, regola l'attività pubblicistica dell'ENCI;

l'ENCI svolge il compito istituzionale di tutelare i cani di razza esercitando anche funzioni certificative. Il disconoscimento, senza motivazione oggettiva, delle funzioni di tutela delle razze in capo ad un'Associazione specializzata rappresenta un atto in palese contrasto con le finalità dello stesso ENCI e con le norme che lo stesso è chiamato ad applicare;

in data 21 aprile 2006 il Consiglio direttivo dell'ENCI ha revocato, senza alcuna motivazione né giustificazione, la tutela di quindici razze di segugi alla Società italiana Pro Segugio (SIPS);

il riconoscimento della SIPS come socio collettivo ENCI è avvenuto previa positiva valutazione dello statuto (articolo 3 dello statuto dell'ENCI) in forza del quale il Consiglio direttivo concedeva anche il riconoscimento di «Associazione specializzata di razza» per razze allo stesso affidate (art. 21 statuto ENCI);

la decisione assunta è in contrasto sia con l'articolo 21 dello statuto ENCI sia con l'articolo 20 del regolamento dell'ENCI stesso, che prevede che «i Soci collettivi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento conservano il loro riconoscimento a condizione che adeguino entro un anno il proprio statuto ai principi suesposti», in quanto la SIPS ha provveduto ad adeguare il proprio statuto sulla base del regolamento attuativo dell'ENCI;

la revoca del riconoscimento incide sulla stessa qualifica di socio collettivo ENCI;

considerato che:

la decisione assunta dall'ENCI è, a giudizio dell'interrogante, in contrasto con il decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, n. 21095 e con il decreto ministeriale dell'8 marzo 2005, n. 21203;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rispondendo all'interrogazione A.S. 4-00835, concordava pienamente sul fatto che la revoca delle razze alla SIPS da parte di ENCI fosse un atto illegittimo, e concludeva la sua risposta in questo modo: «con nota diretta all'ENCI del 1° dicembre 2006, ha sottolineato che allo stato attuale, tutte

le razze da seguita restano tutelate dalla SIPS in quanto sono comunque applicabili i regolamenti delle verifiche zootecniche predisposti dalla stessa SIPS, già in vigore e peraltro ratificati dall'ENCI il 10 febbraio 2005»;

nonostante la citata nota ministeriale del 1° dicembre 2006 (la n. 23900), l'ENCI non ha ottemperato alla direttiva del Ministro. In seguito a ciò il capo Dipartimento del Ministero, dottor Giuseppe Ambrosio, con comunicazione n. 20166 del 23 gennaio 2007 intimava all'ENCI di «ottemperare, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, alla direttiva n. 23900 del Signor Ministro, precisando che l'invito in questione si intende formulato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e che il mancato adempimento comporterà l'inizio del procedimento di revoca del provvedimento di approvazione della tenuta del Libro Genealogico del cane di razza»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ottemperare a quanto il Ministro *pro tempore* De Castro ed il Capo dipartimento Ministero delle politiche agricole ambientali e forestali dottor Giuseppe Ambrosio hanno scritto riconsegnando la tutele di tutte le razze da seguita alla SIPS.

(4-00030)

(21 maggio 2008)

RISPOSTA. – L'interrogazione pone l'accento sulla delibera del Consiglio direttivo dell'ENCI, che ha riconosciuto ed approvato la costituzione di una nuova associazione specializzata «Club italiano Bleu de Gascogne» per la tutela di 15 razze canine e, contestualmente, ha revocato la tutela per le stesse razze alla Società italiana pro segugio (SIPS).

Al riguardo preme, innanzitutto, evidenziare che l'Ente nazionale della Cinofilia italiana è un'associazione con personalità giuridica privata, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali limitatamente alla gestione del Libro genealogico del cane di razza (regio decreto 13 giugno 1940, n. 1051, e decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1947, n. 1665).

Le associazioni specializzate di razza, al pari dei gruppi cinofili, sono soci collettivi dell'ENCI, ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale.

Lo Statuto, all'art. 7, comma 2, prevede che la qualità di associazione specializzata si perda quando venga a cessare l'attività della stessa o in presenza di uno statuto non adeguato oppure quando il numero dei soci sia inferiore a 50.

Lo stesso prevede che non possa essere riconosciuta più di una associazione specializzata per razza o gruppo di razze (art. 21).

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è impegnato a garantire la vigilanza tecnica sulla gestione del Libro genealogico del cane di razza sulla base del disciplinare, approvato con decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, n. 21095, e del complesso di norme tecniche derivate.

Nel quadro applicativo di detto disciplinare, il ruolo delle associazioni specializzate di razza è quello di collaborare con la Commissione tecnica centrale del Libro genealogico alla definizione degli obiettivi di selezione delle razze di propria pertinenza. (art. 10 Norme tecniche Libro genealogico, approvate con decreto ministeriale del 18 aprile 2000, n. 20894).

Nel caso specifico, la SIPS, associazione specializzata di razze da seguita, ha ottenuto il riconoscimento per la tutela dei cani delle razze da segugio operando fin dal 1955 in conformità ai principi ed alle finalità dello stesso ENCI e, come tale, socio collettivo dello stesso.

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 32, comma 2, del nuovo Statuto ENCI, approvato con decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, la SIPS ha conservato il riconoscimento ed ha adeguato, in data 22 gennaio 2004, il proprio Statuto ai principi stabiliti dall'art. 20, comma 2, del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'ENCI.

Successivamente, gli allevatori di alcune razze sono usciti dalla SIPS per costituire una nuova associazione «Club italiano Bleu de Gascogne»; Club già sezione della SIPS e che il 18 gennaio 2006 ha presentato istanza di riconoscimento all'ENCI con un proprio programma di tutela.

Sul *dossier*, presentato dal Club italiano Bleu de Gascogne e trasmesso dall'ENCI il 6 febbraio 2006, la SIPS ha espresso parere negativo, in data 20 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto ENCI, in quanto, il Regolamento delle verifiche zootecniche della stessa SIPS, approvato il 27 ottobre 2004 e ratificato dall'ENCI il 10 febbraio 2005, comprendeva già tutte le razze di cani da seguita su lepre, volpe, capriolo e cinghiale.

Al fine di evitare vuoti nell'organizzazione delle prove e delle verifiche zootecniche di tutte le razze da seguita, l'Amministrazione ha invitato l'ENCI, con nota del 5 ottobre 2006, ad un riesame, sia dal punto di vista giuridico che tecnico, della decisione di attribuire le competenze per il gruppo di razze canine da seguita a due diverse associazioni, invitando, altresì, l'Ente ad acquisire, se del caso, anche il parere della Commissione tecnica centrale del Libro genealogico.

Stante l'assenza di alcuna determinazione da parte dell'ENCI, la SIPS ha adito le vie legali con atto di citazione al Tribunale di Milano e con successivo appello avverso la decisione di quest'ultimo, mentre l'ENCI ha assicurato che la nota ministeriale avrebbe formato oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Consiglio direttivo del 20 novembre 2006.

Con successiva nota n. 42091 del 21 novembre 2006, l'ENCI, equivocando sulla interpretazione dello Statuto sociale (articoli 3 e 21) e dichiarando che non era collegabile alla delibera contestata alcuna compromissione della funzione zootecnica, ha dimostrato di non voler prendere in considerazione la richiesta di riesame della questione proposta dall'Amministrazione.

Quanto al merito delle argomentazioni fornite dall'ENCI, si evidenzia che l'appiglio dell'art. 3, ultimo comma, dello Statuto preso a giustifica-

zione della delibera non ha alcun fondamento, in quanto la disposizione fa riferimento al riconoscimento quale socio onorario ENCI di persone o associazioni che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo cinotecnico.

Circostanza che non può valere per un'associazione appena nata, e, in ogni caso, non può avere alcun effetto su un'associazione già socia.

In realtà, contrariamente a quanto affermato, il riconoscimento delle associazioni specializzate trova il proprio fondamento nell'art. 21 dello Statuto, così come la perdita della qualità di socio è disciplinata dall'art. 7, comma 2.

In tal senso, fermo restando il principio costituzionale di libertà di associazione, non può affermarsi che tutte le associazioni cinofile specializzate debbano essere sempre e comunque accolte come soci.

Tanto è vero che il già citato art. 21 parla di concessione di riconoscimento ad opera del Consiglio direttivo in presenza dei requisiti previsti ed è comunque escluso il riconoscimento di più di una associazione per razza o gruppo di razze.

Se così non fosse, infatti, il proliferare di associazioni risulterebbe destabilizzante per la vita dell'Ente, nonché fonte di confusione per gli allevatori privi di un sicuro riferimento tecnico-organizzativo.

Va sottolineato, altresì, che sia lo Statuto che il Regolamento di attuazione non menzionano affatto l'esistenza di un esercizio di delega da parte ENCI della tutela delle razze, come argomentato dall'Ente.

Tale compito è attribuito alle diverse associazioni specializzate (art. 21).

La creazione *ad hoc* di una nuova associazione affidataria della tutela di alcune razze, già tutelate dalla preesistente associazione, non può che violare il principio statutario della non duplicità (art. 21), laddove il venir meno dei compiti già attribuiti alla vecchia organizzazione non è giustificato, né dall'esistenza dei presupposti ricollegabili alla perdita di qualità di socio, né, tantomeno, alla violazione di alcuna normativa tecnica di settore.

Al contrario, lo stesso ENCI afferma che il Club italiano Bleu di Gascogne non dispone al momento di alcuna normativa tecnica, in quanto le stesse disposizioni devono essere ancora predisposte e sottoposte al vaglio della Commissione tecnica centrale del Libro genealogico.

Nelle argomentazioni esposte dall'ENCI è palese, quindi, la contraddizione fra le pretese finalità di tutela delle razze canine vantata dall'Ente medesimo e gli strumenti utilizzati che hanno di fatto condotto ad una totale assenza di regolamentazione per le razze canine in questione fin dall'aprile 2006.

Di fronte all'inerzia da parte dell'ENCI il Ministro *pro tempore*, nell'ambito delle competenze in materia di vigilanza tecnica, con nota n. 23900 del 1° dicembre 2006, ha disposto che «allo stato attuale tutte le razze da seguita restano tutelate dalla SIPS in quanto sono comunque applicabili i regolamenti delle verifiche zootecniche da quest'ultima associa-

zione predisposti, già in vigore ed a suo tempo ratificati dall'ENCI il 10 febbraio 2005».

L'ENCI è stato invitato a dare risposte chiare e trasparenti ai rilievi dell'Amministrazione e ad adottare le iniziative conseguenti ponendo all'ordine del giorno del Consiglio direttivo del 15 dicembre 2006 l'esame della predetta nota ministeriale, nonché altre problematiche sollevate in ordine ad iniziative della stessa ENCI difformi dalle vigenti normative sulla identificazione dei cani (legge n. 281/1991).

Stante la mancata ottemperanza alla direttiva del Ministro ed al fine di assicurare la corretta gestione del Libro genealogico del cane di razza, l'Amministrazione, con nota n. 20166 del 23 gennaio 2007, ha invitato l'ENCI ad adeguarsi alla direttiva medesima, entro e non oltre 30 giorni, precisando che il mancato adempimento avrebbe comportato, ai sensi della legge n. 241/90, l'inizio del procedimento di revoca del provvedimento di approvazione della tenuta del Libro genealogico del cane di razza.

Di seguito la vicenda si è arricchita di un serrato scambio di note tra l'Amministrazione e l'ENCI fino alla nota n. 13996 del 22 marzo 2007 nella quale l'ENCI ha dichiarato che per tutte le razze da segugio, allo stato autorizzate, le verifiche zootecniche non avevano subito alcuna interruzione e che, nelle more della definizione delle problematiche aperte con la SIPS, entrambe le associazioni specializzate erano state autorizzate ad organizzare dette verifiche per tutte le razze, allegando il relativo calendario per tutto il 2007.

L'ENCI stesso ha attestato che l'attività zootecnica relativa a tali razze si stava svolgendo senza soluzione di continuità con i precedenti anni 2005-2006.

Nel corso dei primi mesi del 2008, tuttavia, l'ENCI ha assunto decisioni contrastanti, sospendendo di fatto, con una semplice lettera, a firma del direttore tecnico (n. 4147 del 12 febbraio 2008) la delibera commissariale n. 192 del 24 giugno 2003 che autorizzava i raduni, organizzati dalla SIPS, delle razze del segugio dell'appennino e del segugio maremmano; razze per le quali la SIPS medesima aveva fatto istanza di riconoscimento.

Del pari contrastante è apparsa l'iniziativa di derogare all'art. 6 del Regolamento delle verifiche zootecniche di cani da seguita, sempre con semplice lettera a firma del Direttore generale (n. 16611 del 30 aprile 2008) e senza motivazioni.

Nel contempo l'Amministrazione ha ricevuto segnalazioni e proteste in merito all'operato dell'ENCI, in quanto volto a favorire il proliferare delle associazioni specializzate di razze per le quali già esistono organismi di tutela riconosciuti ed associati, con conseguente pregiudizio per la credibilità dell'Ente stesso.

Al fine di giungere ad una soluzione condivisa il 22 aprile 2008 si è tenuto un incontro tra i Presidenti di ENCI e SIPS, presso il Mipaaf.

Di seguito, la SIPS si è riservata di formulare una proposta di ricomposizione dei propri rapporti con il Club Bleu de Gascogne, da inviare all'Amministrazione e all'ENCI che, a sua volta, si è impegnato a sottoporre la stessa al Consiglio direttivo.

La proposta è stata formulata ed inviata dalla SIPS l'8 maggio 2008.

Sulla stessa si esprimerà il Consiglio direttivo dell'ENCI.

Infine, si fa presente che, con nota n. 2470 del 29 maggio 2008, l'Amministrazione, nel ribadire quanto disposto dell'art. 21 dello Statuto, ha evidenziato come in nessuna parte dello Statuto stesso venga data la possibilità al Consiglio direttivo ENCI (art. 13) di intervenire, senza motivo, sull'assetto sociale di un proprio socio collettivo obbligandolo a subire una «deminutio» delle proprie competenze e dei propri associati al solo fine di favorire altri soggetti.

Gli interventi legittimi operabili sui soci collettivi sono solo quelli previsti dall'art. 7 dello Statuto (delibera di perdita della qualità di socio) per le fattispecie ivi delineate, nonché dalle norme che disciplinano i rapporti tra lo stesso Ente ed i soci collettivi, norme contenute nella Sezione IV del vigente regolamento di attuazione.

Contestualmente, l'ENCI è stato invitato ad evitare per il futuro qualsiasi riconoscimento di nuove associazioni, per razze o gruppi di razze, già oggetto di tutela da parte di soci collettivi esistenti, ed a riesaminare il *dossier* dei rapporti ENCI/SIPS.

Ciò in quanto l'Amministrazione è fermamente convinta che, salvo modifica dell'art. 21 dello Statuto, qualsivoglia orientamento dell'ENCI deve trovare fondamento nell'attuale formulazione.

Allo stato, attese le determinazioni dell'ENCI, si assicura che la vicenda continua ad essere oggetto di attenzione e vigilanza da parte dell'Amministrazione, attraverso i propri rappresentanti sia negli organi sociali (Consiglio direttivo e Collegio dei sindaci) che in quelli tecnici (Commissione tecnica centrale e Comitato esperti), al fine di addivenire in tempi rapidi ad una maggiore trasparenza e correttezza tra soci.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ZAIA

(20 giugno 2008)

POLI BORTONE. – *Ai Ministri per le politiche comunitarie e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

nei giorni scorsi la Commissaria europea Foscher Boel ha presentato al Parlamento europeo il testo giuridico delle proposte di revisione di medio termine della Politica agricola comune;

la proposta modifica il regolamento (CE) n. 1782 del 2003 con cui si rinnovò fortemente il sistema di sostegno europeo all'agricoltura introducendo aiuti indipendenti dalla tipologia produttiva aziendale;

numerosi sono gli elementi di novità, fra cui gli aiuti erogati direttamente, abolizione dell'obbligo di lasciare incolto almeno il 10 per cento dei seminativi, l'estinzione graduale delle quote latte entro il 2015;

l'interrogante chiede di sapere:

secondo quali modalità partecipative i Ministri in indirizzo intendano portare all'attenzione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'UE la posizione italiana;

se nelle riflessioni del Governo italiano vi sia anche attenzione all'area mediterranea ed attraverso quali misure.

(4-00042)

(27 maggio 2008)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione in oggetto, si evidenzia che, nell'ambito della valutazione *medio termine* della PAC (Health Check), la Commissione europea ha presentato una serie di proposte che apportano modifiche all'Organizzazione comune di mercato unica (reg. CE n. 1234/2007), al regime di pagamento unico aziendale (reg. CE n. 1782/2003) ed allo Sviluppo Rurale (reg. CE n. 1698/2005).

Le principali novità contenute «pacchetto di misure» riguardano la revisione dei criteri della modulazione obbligatoria, la possibilità di adottare la «regionalizzazione» degli aiuti disaccoppiati e la riformulazione delle misure *ex* articolo 69 reg. CE n. 1782/2003.

Per le quote latte, la cui estinzione è programmata per il 2015, secondo la proposta formulata dalla Commissione europea, è previsto un aumento delle quote nazionali del 5% nell'arco di cinque anni.

Le proposte della Commissione europea dovranno essere esaminate dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

La posizione del Governo italiano in merito alle proposte avanzate dalla Commissione europea, come di consueto, sarà frutto di confronto con le Regioni, con le organizzazioni professionali di categoria, con gli istituti per gli studi in agricoltura, con l'organismo di coordinamento per i pagamenti in agricoltura nonché con le altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Naturalmente, il Governo italiano, nell'elaborare la posizione che sosterrà in sede europea, terrà nella massima considerazione l'interesse nazionale e regionale di tutti, al fine di garantire la miglior tutela delle imprese produttrici e dei consumatori del nostro Paese.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ZAIA

(20 giugno 2008)
